



COMUNE DI SASSETTA
(Provincia di Livorno)

ORIGINALE

Deliberazione n° 42

in data 12/12/2016

Deliberazione del Sindaco

Oggetto:

Autorità competente in materia di VAS legge regionale n.10/2010 ed organo tecnico di supporto - INDIVIDUAZIONE.

L'anno duemilasedici e questo giorno dodici del mese di dicembre alle ore 11:00 nella sede comunale.

IL SINDACO

PREMESSO

CHE la materia inerente la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è disciplinata dal D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla legge regionale 12 febbraio 2010 n.10 e successive modifiche ed integrazioni;

CHE l'articolo 11 della legge regionale n.10/2010 attribuisce ai comuni le competenze inerenti alla VAS relative ai piani e programmi la cui approvazione è di competenza comunale;

CHE le procedure di VAS prevedono le seguenti figure obbligatorie come definite all'articolo 4, comma 1, punti h), i), l):

- autorità competente, ovvero la pubblica amministrazione o l'organismo pubblico cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'espressione del parere motivato e che collabora con l'autorità procedente o con il proponente il piano o il programma nell'espletamento delle fasi relative alla VAS;
- autorità procedente, ovvero la pubblica amministrazione che elabora ed approva il piano o il programma soggetto alle disposizioni di VAS, ovvero nel caso in cui il piano o il programma sia elaborato dal proponente ovvero da un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma, contestualmente al processo di formazione dello stesso ed avvia il processo di VAS;
- proponente, ovvero il soggetto pubblico o privato, se diverso dall'autorità procedente, che elabora il piano o il programma;

CHE ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 10/2010 l'autorità competente:

- a) assicura il dialogo con l'autorità procedente o con il proponente e collabora alla formazione del piano o programma ed alla valutazione dello stesso secondo le modalità definite nel regolamento di cui all'articolo 38 della legge;
- b) si esprime sull'assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, della legge;

c) collabora con l'autorità procedente o con il proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio;

d) esprime il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio;

CHE il Comune di San Vincenzo, con deliberazione consiliare n.91 del 30 ottobre 2015, e il Comune di Sassetta, con deliberazione consiliare n.24 del 29 ottobre 2015, hanno approvato e poi sottoscritto in data 2 novembre 2015 apposita convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs n.267/2000 per la gestione associata delle seguenti funzioni fondamentali, di cui ai commi 27 e 28 dell'articolo 14 del D.L. n.78/2010 convertito in Legge n.122/2010 e successive modifiche ed integrazioni:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo (comma 27, lettera a);
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale (comma 27, lettera b);
- servizi in materia statistica (comma 27, lettera l-bis);
- edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici (lettera h);
- gestione dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione comprensiva della gestione del sistema informativo territoriale (comma 28);

CHE con convenzioni stipulate anteriormente al 2 novembre 2015 tra i comuni di San Vincenzo e Sassetta era stato dato corso alla gestione associata per la funzioni del Catasto, Protezione civile e Polizia locale, rispettivamente tramite le convenzioni rep.n.44 del 13 maggio 2013, rep.n.45 del 13 maggio 2013, rep.n.32 del 2 aprile 2009;

CHE con deliberazione del Sindaco n.7 del 15 marzo 2016 viene stabilito:

- di prendere atto che a seguito della gestione associata di funzioni fondamentali sono svolte da uffici comuni le funzioni istruttorie eventualmente necessarie a pratiche edilizie quali vincolo idrogeologico, paesaggistico, ecc.;

- che, essendo scaduta la Commissione del Paesaggio presso il comune di Sassetta, si ritiene opportuno, al fine di ottimizzare le risorse e dare uniformità di giudizio, di avvalersi della Commissione del Paesaggio istituita presso il comune di San Vincenzo per l'esame della pratiche inerenti il Comune di Sassetta;

- di prendere atto che i commissari della commissione del paesaggio, sono i professionisti nominati con deliberazione consiliare del comune di San Vincenzo n.185 dell'1.10.2012, e che gli stessi svolgeranno le proprie funzioni anche per le istanze presentate al Comune di Sassetta;

- di dare atto che fanno carico al Comune di Sassetta gli oneri per il gettone di presenza dei commissari per l'esame delle pratiche del Comune di Sassetta;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n.206 del 29 settembre 2016 del Comune di San Vincenzo con la quale si individua:

- per il Comune di San Vincenzo la Giunta comunale quale autorità competente;

- per i comuni di San Vincenzo e Sassetta la Commissione del Paesaggio in gestione associata istituita presso il Comune di San Vincenzo quale organo tecnico di supporto all'autorità competente di ciascun comune associato;

RITENUTO, CONSIDERATO ED ACCERTATO

CHE i membri componenti la Commissione del Paesaggio istituita presso il Comune di San Vincenzo, per la professionalità e le esperienze avute nell'esame delle pratiche sotto l'aspetto paesaggistico/ambientale, possano fornire pareri e valutazioni qualificate riguardo ai procedimenti di VAS;

CHE al fine di garantire il grado di autonomia e indipendenza della Commissione del Paesaggio in tale funzione si prevede che il parere valutativo della stessa sia obbligatorio e vincolante per la l'autorità competente la quale provvederà alla formalizzazione della conseguente decisione;

CHE i tre componenti della Commissione del Paesaggio, opportunamente interpellati, hanno dichiarato il proprio assenso allo svolgimento di tale compito anche per il Comune di Sassetta;

CHE quindi è necessario procedere all'affidamento ai membri della Commissione del Paesaggio della ulteriore funzione della verifica di piani o progetti, pubblici e privati, in merito alle procedure di fase preliminare, assoggettabilità o di VAS con espressione di pareri vincolanti in materia, in relazione a quanto indicato dalla legge regionale n.10/2010 con specifico riferimento agli ambiti di competenza comunale;

CHE la prestazione d'incarico riguarda l'espletamento del parere necessario all'organismo individuato come competente per le procedure di VAS;

CHE ai componenti della Commissione del Paesaggio per la ulteriore funzione richiesta, non ricompresa nelle funzioni istituzionali della stessa, spetta un compenso aggiuntivo, per ciascun membro, al gettone di presenza della Commissione del Paesaggio di euro 100 per ogni piano di iniziativa pubblica e di euro 200 per ogni piano di iniziativa privata, al netto delle ritenute di legge dando atto che le relative spese sono coperte da quota parte dei diritti di segreteria che sono posti a carico dei proponenti alla presentazione della relativa pratica;

CHE per il Comune di Sassetta si rende necessario recepire quanto stabilito dal Comune di San Vincenzo quale comune capo-fila nelle gestioni associate, nonché individuare l'autorità competente per i procedimenti di VAS riguardanti il Comune di Sassetta;

VISTA la legge regionale 12 febbraio 2010 n.10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma primo, del D.Lgs 28 agosto 2000 n.267;

DELIBERA

- 1) Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Di recepire quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta comunale n.206 del 29 settembre 2016 del Comune di San Vincenzo con la quale si individua:
 - per il Comune di San Vincenzo la Giunta comunale quale autorità competente;
 - per i comuni di San Vincenzo e Sassetta la Commissione del Paesaggio in gestione associata istituita presso il Comune di San Vincenzo quale organo tecnico di supporto all'autorità competente di ciascun comune associato.
- 3) Di individuare quale autorità competente per la materia inerente la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), disciplinata dal D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla legge regionale 12 febbraio 2010 n.10 e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco che si avvarrà, per l'espressione delle proprie decisioni, della valutazione istruttoria e del parere - obbligatorio e vincolante - della Commissione del Paesaggio istituita presso il Comune di San Vincenzo, a seguito della della deliberazione sindacale n.7 del 15/03/2016 e della deliberazione di Giunta comunale n.206 del 29/09/2016 del Comune di San Vincenzo.

Inoltre, rilevata l'urgenza di provvedere e consentire il più celere espletamento delle funzioni attribuite,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Luciano Cencioni

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore De Priamo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ Che la deliberazione G.C. n° 42 del 12/12/2016

□ E' stata affissa all' Albo Pretorio on line il 12/12/2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al 27/12/2016 come prescritto dall'articolo 124, D.Lgs n. 267/2000.

⇒ **Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il** _____

□ decorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Sassetta li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore De Priamo